

**Risposta a quesito relativo alle possibilità per un avvocato nominato g.o.a. di trasferire l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine di altro distretto**

*(Delibera del 23 giugno 1999)*

"Il Consiglio

d e l i b e r a

di rispondere all'Avv. Giuseppe DEL VECCHIO che la cancellazione dall'albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine presso il quale si è iscritti al momento della nomina a giudice onorario aggregato è automatica, onde prevenire, nell'ambito territoriale in cui viene svolto l'incarico, l'insorgere di situazioni di incompatibilità con un credibile esercizio delle funzioni giudiziarie e che non rientra, per il resto, nella competenza consiliare disciplinare l'esercizio della professione di avvocato, di talché non vi sono provvedimenti di competenza da adottare in ordine al quesito se sia possibile l'iscrizione ad albo di altro distretto rispetto a quello di appartenenza al momento della nomina a giudice onorario aggregato".